



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio di Presidenza

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'art. 83 sulle *“nuove misure in tema di giustizia civile, penale, tributaria e militare”*;

richiamati i precedenti provvedimenti organizzativi per il Veneto del 23 febbraio, 5 marzo, 20 marzo, 10 aprile e 29 aprile 2020;

visto il verbale della riunione 05.05.2020 di coordinamento con i Presidenti di sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, estesa anche ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali della Regione e le conclusioni raggiunte in quella sede;

considerate le osservazioni e richieste formulate dalla Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto in data 05.05.2020 condivise dalle rappresentanze degli avvocati e dei dottori commercialisti, e dalla maggior parte dei Presidenti di sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto e dei Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali;

ritenuta l'opportunità di evitare un rinvio generalizzato delle udienze ai sensi del punto 7, lettera g dell'art. 83 D.L. 18/2020, suscettibile di incidere sulla ragionevole durata dei processi;

rilevata al contempo l'esigenza di rispettare la modalità della discussione orale - allo stato inattuabile mancando le operatività tecniche ufficiali per procedere con video da remoto nonché le prescrizioni sanitarie che consentano la presenza del Collegio in sede (punto 7 lett. f) - in relazione a quelle cause che mal si adattano alla trattazione scritta (punto 7 lettera lett. h) per le ragioni che andranno di volta in volta segnalate e giustificate dalle parti per ottenere un rinvio;

INDICA LE LINEE GUIDA

per la fissazione e trattazione delle udienze nel periodo disciplinato dall'art. 83 c. 6 del D.L. 18/2020 conv. nella L. 27/2020, a chiarimento ed esemplificazione del punto 7) del proprio provvedimento organizzativo del 29.04.2020.

A seguito della comunicazione di fissazione dell'udienza, su motivata richiesta delle parti presentata almeno quindici giorni prima dell'udienza, sarà accordato il rinvio del giudizio a data successiva al 31.07.2020 in presenza di almeno una delle seguenti circostanze:

- 1) richiesta congiunta delle parti anche in funzione della possibile conciliazione della causa;

- 2) importanza e complessità della causa valutata su almeno uno dei seguenti piani:
 - documentale (per numero o peculiarità degli atti o delle produzioni);
 - giuridico (assenza di precedenti univoci di legittimità; contrasto giurisprudenziale di merito, etc.);
 - economico e patrimoniale;
 - incidenza su più anni d'imposta non riuniti;
 - rilevanza penale;
- 3) difficoltà di reperimento dei documenti e altre problematiche collegate all'emergenza sanitaria;
- 4) particolare e documentata incidenza della causa sul piano soggettivo (decisività sull'azienda/persona/famiglia etc.);
- 5) altri gravi e comprovati motivi.

Il presente provvedimento sia trasmesso a tutti i Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali del Veneto, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nei rispettivi siti internet, nonché a cura delle singole Segreterie delle Commissioni Tributarie Provinciali, a tutti gli Ordini Professionali del Veneto.

Venezia, 14 maggio 2020

Il Presidente
Dr. Massimo Scuffi *

() firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n°39/93*